



UN **QUADRO** NAZIONALE
PER IL SETTORE DELLA
PEDAGOGIA SPECIALIZZATA

L'accordo intercantonale sulla
collaborazione nel settore
della pedagogia specializzata

Breve informazione



EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
CDIP Confédération suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
CDPE Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
CDEP Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica



Il progetto d'accordo in breve:

Di cosa si tratta?

Un nuovo concordato...

I cantoni mettono in consultazione un nuovo *accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia specializzata*.

...che deriva dalla NPF

L'elaborazione di questo nuovo accordo è una conseguenza della riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i cantoni (NPF) che il popolo e i cantoni hanno approvato il 28 novembre 2004.

Probabilmente a partire dal 1° gennaio 2008 i cantoni, che già assumono una parte delle responsabilità nel settore della pedagogia specializzata, avranno la completa responsabilità formale, giuridica e finanziaria riguardante la scolarizzazione dei ragazzi e dei giovani che necessitano di bisogni educativi specifici e le misure di pedagogia specializzata. L'assicurazione invalidità ritira la sua partecipazione finanziaria (che ammontava a 731 mio. fr. nel 2002) e la regolamentazione che ne deriva.

Un allentamento dei compiti che li faciliterà

La Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) ha svolto un ruolo importante nella messa in atto di un inquadramento e di una scolarizzazione professionali dei ragazzi e dei giovani disabili a partire dagli anni '50. Ma la pedagogia specializzata odierna, e questo avviene anche sul piano internazionale, ha un approccio più globale e più integrativo che la LAI non consente. Un allentamento dei compiti previsti permette quindi di cogliere diverse opportunità.

Un trasferimento coordinato

Il trasferimento è coordinato dalla CDPE (compiti concernenti il gruppo d'età 0-20) e dalla CDOS (compiti concernenti gli adulti). Il nuovo accordo non serve solo a far fronte al ritiro dell'AI, ma creerà per la prima volta un quadro nazionale per le principali misure del settore della pedagogia specializzata (cfr. offerta di base); le prescrizioni attualmente esistenti a livello nazionale riguardano infatti solo le offerte prese a carico dall'AI.

Un altro apporto essenziale dell'accordo consiste nella concezione e nell'utilizzazione di strumenti applicabili in tutto il paese sul piano della terminologia, degli standard di qualità e dei processi di valutazione diagnostica.

Un accordo che s'inserisce in un novero di concordati

L'*accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia specializzata* è una convenzione giuridica dotata di un carattere costrittivo (concordato) fra i cantoni. La collaborazione dei cantoni nel quadro della CDPE poggia, già attualmente, su un novero di accordi intercantionali:

- Il concordato scolastico del 1970 costituisce la base legale fondamentale della collaborazione in seno alla CDPE e definisce alcuni aspetti strutturali fondamentali (età d'ammissione alla scuola, durata della scolarità obbligatoria). Il testo sarà aggiornato ed esteso nei prossimi anni con l'*accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS)* che è in consultazione fino al 30 novembre 2006.
- I concordati conclusi negli anni '80 e '90 permettono il riconoscimento dei diplomi a livello svizzero e la mobilità su tutto il territorio nazionale nel settore della formazione postobbligatoria.

Dalla consultazione alla ratifica

Il nuovo accordo è posto in consultazione fra i cantoni fino al 31 dicembre 2006. La CDPE è intenzionata ad approvare il testo definitivo nel 2007 e a sottoporre poi ai cantoni il testo per ratifica. È il Gran Consiglio — o in certi cantoni il popolo — che decide l'adesione del cantone al nuovo concordato. La decisione può pure dare origine ad un referendum facoltativo.

Tre anni di transizione

Il periodo transitorio deciso dal Parlamento federale va fino al 2011. Durante questo periodo i cantoni devono garantire in uno dei settori (quelli assicurati attualmente dall'AI) un'offerta la cui entità e qualità sia conforme al diritto AI in vigore.

Entrata in vigore

L'accordo entra in vigore quando almeno 10 cantoni vi hanno aderito, ma al più presto il 1° gennaio 2011.



Uno sguardo verso il futuro

Da qui al 2011 ogni cantone dovrà disporre di un concetto di pedagogia specializzata. I cantoni che aderiscono al concordato s'impegnano quindi ad osservare le disposizioni prescritte.

Che cosa ne consegue per i cantoni nel settore della pedagogia specializzata?

Principi essenziali

L'insieme del settore della pedagogia specializzata fa oramai parte del mandato educativo della scuola obbligatoria. Non c'è più distinzione tra beneficiari e non beneficiari dell'AI. La gratuità e il diritto a delle misure di pedagogia specializzata sono e restano degli obblighi costituzionali. Nel limite del possibile le misure integrative sono da preferire a quelle di separazione (rispetto del principio della proporzionalità), ciò che del resto è già previsto nella Legge federale del 2004 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili.

Diritto alle misure di pedagogia specializzata

Tutti i ragazzi e i giovani (dalla nascita ai 20 anni compiuti) che necessitano di bisogni educativi specifici hanno diritto a una presa a carico particolare. Questi bisogni sono considerati esistenti a partire dal momento che è provato che la scolarizzazione non è possibile senza misure di sostegno (ad esempio nel caso di una disabilità fisica o sensoriale, di gravi difficoltà di apprendimento o di disturbi di comportamento).

Offerta di base in materia di pedagogia specializzata

L'accordo definisce l'offerta di base in materia di pedagogia specializzata che ogni cantone deve proporre, da solo o in collaborazione con altri cantoni.

Questa offerta è in larga misura analoga a quanto è proposto attualmente nei cantoni: essa comprende l'educazione precoce specializzata, l'insegnamento specializzato (nelle classi regolari, le classi a effettivi ridotti e le scuole speciali) e le misure destinate a completare o a permettere la scolarizzazione.

Le offerte elementari — come i corsi di recupero, i corsi di sostegno o altro — non sono comprese in questo accordo e nemmeno le misure di carattere medico-terapeutiche che rimangono coperte dall'Al.

Terminologia comune, criteri di qualità omogenei, procedure standardizzate

Uno degli apporti essenziali dell'accordo è dato dalla creazione da parte della CDPE di strumenti d'armonizzazione e di coordinazione sul piano nazionale. I cantoni firmatari s'impegnano in effetti a utilizzare:

- una terminologia comune;
- dei criteri di qualità omogenei per i contratti di prestazione sottoscritti con le istituzioni (scuole speciali) e altri prestatori;
- una procedura di valutazione diagnostica standardizzata.

La CDPE ha assegnato dei mandati per elaborare questi strumenti con il sostegno di specialisti. La terminologia e gli standard di qualità saranno disponibili nel corso del 2007. La procedura di valutazione diagnostica lo sarà nel 2008/2009, preceduta da una fase pilota nel 2007.

Riconoscimento dei diplomi del personale della pedagogia specializzata

Entro la fine del 2007 la CDPE elaborerà un regolamento per il riconoscimento della formazione del personale nel settore dell'educazione precoce specializzata ("servizi educativi itineranti"). Per l'altro personale il riconoscimento dei diplomi si basa sui regolamenti già adottati dalla CDPE per i docenti di scuola speciale, i logopedisti e gli psicomotricisti. La Confederazione riconosce da parte sua i diplomi

delle scuole universitarie professionali nel settore della salute, del lavoro sociale e delle arti.

Scolarizzazione fuori cantone

Non tutti i cantoni — a dipendenza della loro grandezza — sono in grado di proporre il ventaglio completo dell'offerta. Il soggiorno in scuole speciali di altri cantoni è reso possibile dalla convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali (CIIS), di competenza della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS). Entrata in vigore quest'anno questa convenzione sarà rivista in funzione delle conseguenze della NPF e sotto l'egida delle due conferenze.



Per saperne di più?
Links

www.cdip.ch > actualité > consultations en cours
www.cdip.ch > domaines d'activité > enseignement spécialisé

Persone di contatto

Olivier Maradan, Secrétaire général adjoint
et chef de projet „Pédagogie spécialisée et RPT“
Segretariato generale CDPE
Zähringerstr. 25, Casella postale 5975
3001 Berna
031 309 51 11, maradan@edk.ch

Beatrice Kronenberg, Direttrice del Centro svizzero della pedagogia specializzata (CSPS)
Theaterstrasse 1
6003 Lucerna
041 226 30 43, beatrice.kronenberg@szh.ch